

GLOSSAE

European Journal of Legal History



Edited by

Institute for Social, Political and Legal Studies
(Valencia, Spain)

Editorial Board

Aniceto Masferrer, University of Valencia, Chief Editor
Juan A. Obarrio Moreno, University of Valencia, Assistant Chief Editor
Isabel Ramos Vázquez, University of Jaén, Secretary
José Franco Chasán, University of Valencia, Website Editor
Anna Aitslin, Australian National University – University of Canberra
Juan B. Cañizares, University San Pablo – Cardenal Herrera CEU
Matthew Mirow, Florida International University
Andrew Simpson, University of Aberdeen

International Advisory Board

Javier Alvarado Planas, UNED; Juan Baró Pazos, Universidad of Cantabria; Mary Sarah Bilder, Boston College; Orazio Condorelli, University of Catania; Emanuele Conte, University of Rome III; Daniel R. Coquillette, Boston College – Harvard University; Serge Dauchy, University of Lille; Salustiano de Dios, University of Salamanca; Wim Decock, *Max-Planck Institute for European Legal History*; Seán Patrick Donlan, University of Limerick; Matthew Dyson, University of Cambridge; Antonio Fernández de Buján, University Autónoma de Madrid; Remedios Ferrero, University of Valencia; Manuel Gutan, Lucian Blaga University of Sibiu; Jan Hallebeek, VU University Amsterdam; Dirk Heirbaut, Ghent University; Richard Helmholz, University of Chicago; David Ibbetson, University of Cambridge; Emily Kadens, University of Texas at Austin; Mia Korpiola, University of Helsinki; Pia Letto-Vanamo, University of Helsinki; David Lieberman, University of California at Berkeley; Marju Luts-Sootak, University of Tartu; Dag Michaelsen, University of Oslo; Emma Montanos Ferrín, University of La Coruña; Olivier Moréteau, Louisiana State University; John Finlay, University of Glasgow; Kjell Å Modéer, Lund University; Anthony Musson, University of Exeter; Vernon V. Palmer, Tulane University; Agustin Parise, Maastricht University; Heikki Pihlajamäki, University of Helsinki; Jacques du Plessis, Stellenbosch University; Merike Ristikivi, University of Tartu; Remco van Rhee, Maastricht University; Luis Rodríguez Ennes, University of Vigo; Jonathan Rose, Arizona State University; Carlos Sánchez-Moreno Ellar, University of Valencia; Mortimer N.S. Sellers, University of Baltimore; Jørn Øyrehagen Sunde, University of Bergen; Ditlev Tamm, University of Copenhagen; José María Vallejo García-Hevia, University of Castilla-La Mancha; Norbert Varga, University of Szeged; Tammo Wallinga, University of Rotterdam

Citation

Manlio Bellomo, “Consuetudo Bononie in Curia Bulgari Scripta”, *GLOSSAE. European Journal of Legal History* 10 (2013), pp. 88-94 (available at <http://www.glossae.eu>)

CONSUETUDO BONONIE IN CURIA BULGARI SCRIPTA

Manlio Bellomo
Università di Catania

Nel corso di una ricerca non recente, risalente agli '90 del secolo scorso¹, mi è capitato di imbartermi in una glossa anonima, aggiunta con mano diversa ad altra probabilmente di Accursio². Il testo è di qualche interesse. Riguarda le consuetudini di Bologna, redatte nel secolo XII.

La glossa può offrire lo spunto per verificare se i temi in essa affrontati, relativi agli *alimenta* familiari, alla ingratitudine filiale e ai problemi di un'eventuale *restitutio hereditatis*, ricompaiono negli statuti cittadini del Duecento e del Trecento, ben noti per le ricerche mirate che sono state condotte nel corso dell'Ottocento, del Novecento, fino a tempi recenti, con molti e corposi risultati dati alle stampe³.

È altro, tuttavia, l'oggetto di questo breve saggio. Qui posso osservare solamente che nel confronto con le successive normative statutarie il brano sul quale ora richiamo l'attenzione sembra ed è povera cosa. Appena un rapido, incidentale accenno al luogo in cui furono messe per iscritto le più antiche consuetudini della città emiliana.

Se il luogo è Bologna, la glossa aggiunge una precisazione: la redazione sarebbe avvenuta "in curia Bulgari"⁴. Nulla di più.

Restano nell'ombra le personalità, o gli uffici, che avrebbero compiuto l'operazione e restano oscure le modalità e i tempi della redazione.

La prima e più plausibile ipotesi porterebbe a supporre che sia stato lo stesso Bulgaro a prendere l'iniziativa. E tuttavia non si può escludere che l'operazione sia stata compiuta da un suo allievo o da un suo erede più o meno prossimo⁵.

¹ Mi riferisco al mio saggio "Tracce di *lectura per viam quaestionum* in un manoscritto del *Codex* conservato a Rovigo", *Rivista Internazionale di Diritto Comune* 8 (1997), 217-273, ora anche in M. Bellomo, *Inediti della giurisprudenza medievale* (Studien zur europäischen Rechtsgeschichte 261, Max Planck Institut für europäische Rechtsgeschichte) Klostermann, Frankfurt am Main, 2011, pp. 83-136.

² Vd. *infra*, Appendice, nt. 3.

³ Qui valga ricordare, almeno, i corposi volumi di Luigi Frati, *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, 3 voll., Bologna 1869; di Gina Fasoli e Pietro Sella, *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, 2 voll., Città del Vaticano, 1937; di Anna Laura Trombetti Budriesi, *Lo Statuto del Comune di Bologna dell'anno 1335*, 2 voll. (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo: Fonti per la Storia dell'Italia Medievale, Antiquitates 28), Roma 2008.

⁴ Che le *consuetudines* bolognesi fossero scritte "in curia Bulgari" lo ricorda Pietro Torelli, "Comune e università" (1943), ora in P. Torelli, *Scritti di storia del diritto italiano*, Milano 1948, p. 487; vd. anche Manlio Bellomo, *Società e istituzioni dal medioevo agli inizi dell'età moderna* (IX ed., Il Cigno Galileo Galilei), Roma 1999, p. 366.

⁵ Torelli, *op. e loc. cit.*, offre la notizia sulla fede di Bartolo da Sassoferrato, e si mostra scettico sul punto: esclude che si tratti "d'una pura leggenda", ma ritiene che "certamente si tratta d'una tarda raccolta". La redazione, pertanto, secondo Torelli, sarebbe avvenuta ben dopo il 1166, anno della morte di Bulgaro.

Qualche indizio potrebbe essere tratto dalla glossa che ricorda la *curia Bulgari*. Ma la glossa è di difficile datazione. Il manoscritto che la tramanda risale alla metà circa del sec. XIII, e reca frequenti tracce d'uso per molti decenni successivi, per *quaestiones* tratte da *lecturae per viam quaestionum* e per aggiunte apposte a glosse accursiane, come nel caso ora esaminato. Le tracce d'uso più corpose riguardano Guido da Suzzara e le più tarde attingono a testi di Oldrado da Ponte attraverso la mediazione di un suo ignoto allievo che operava in ambiente patavino⁶. In molti casi le *additiones* a glosse di Accursio si rifanno a testi che la storiografia qualifica dei *doctores antiqui*, sulla base di una distinzione che si afferma durante gli anni '70 del Duecento⁷.

La documentazione varia e composita delle tracce d'uso del codice di Rovigo lascia aperta l'ipotesi che in alcuni testi siano rifluiti ricordi traditi per lungo tempo, come nella glossa sulla *curia Bulgari*.

Per tentare di dipanare i dubbi occorre ripensare all'insieme delle attività che si compivano nella casa di Bulgaro: dove vi era un cortile interno, *curtis*, o *curia*, sul quale affacciavano varie stanze. In ognuna di esse si svolgevano attività differenziate: si trattavano e si concludevano arbitrati, si offrivano consulenze professionali, si teneva aperta una scuola di diritto, si ospitavano le prime autorità cittadine per il disbrigo di attività comuni, politiche o amministrative⁸. E "in curia Bulgari" lo stesso padrone di casa compare come giudice in un documento del 1159⁹.

Il contesto porta a ritenere come probabile, o molto probabile, che le più antiche consuetudini di Bologna siano state messe per iscritto non solo nella casa di Bulgaro, ma anche nel tempo in cui Bulgaro viveva, o quando lui da poco era morto. Non oltre: perché alla fine del secolo XII il *commune civitatis* costruisce un suo palazzo, e in esso sposta tutti gli uffici comunali. Quelli podestarili dalla casa di Bulgaro¹⁰, quelli minori dalla chiesa di Sant'Ambrogio¹¹.

Vi è dunque una considerazione da fare, in conclusione. L'autore della glossa che raccoglie la notizia sulle *consuetudines* redatte in *curia Bulgari* deve essersi riferito a un tempo che precedette la redazione degli statuti bolognesi, poiché a questi si provvederà nel palazzo comunale. Per ragioni cronologiche va dunque escluso che la

⁶ Vd. M. Bellomo, "Tracce di *lectura per viam quaestionum*", cit. (*supra*, nt. 1), pp. 217-230

⁷ Sulla complessa problematica, del lento sostituirsi di *doctores moderni* a *doctores antiqui* e della successiva contemporaneità di *doctores moderni* e *doctores moderniores*, mi permetto di rinviare Manlio Bellomo, *I fatti e il diritto tra le certezze e i dubbi dei giuristi medievali (secoli XIII-XIV)* (I Libri di Erice 27; Il Cigno Galileo Galilei) Roma 2000, pp. 529-565.

⁸ Sul ruolo della "curia Bulgari" vd. Friedrich C. Savigny, *Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter*, IV, Heidelberg 1850, pp. 83-90. Su Bulgaro, in generale, vd. almeno due biografie importanti: Bruno Paradisi, "Bulgaro", *Dizionario Biografico degli Italiani*, 15 (1972), p. 52; e soprattutto Luca Loschiavo, "Bulgaro, ... post 1115 - 1162 ca.", *Dizionario dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, vol. I (A-Les), dir. Italo Birocchi, Ennio Cortese, Antonello Mattone, Marco N. Minetti (Il Mulino), Bologna 2013, pp. 357-359, e l'ampia letteratura ivi citata.

⁹ Savigny, *op. cit.*, pp. 76, 90.

¹⁰ Ancora nel 1198 un atto è stipulato "in domo quondam domini Bulgari, ubi moratur... Potestas": il documento è edito in M. Sarti e M. Fattorini, *De claris Archigymnasii bononiensis professoribus a saeculo XI usque ad saeculum XIV*, a cura di C. Albicini e C. Malagola, II, doc. VI, Bologna 1888-1896, pp. 25-26.

¹¹ F. Cavazza, *Le scuole dell'antico Studio bolognese*, Milano 1896, pp. 48, 50.

più antica redazione delle consuetudini bolognesi possa essere avvenuta dopo la fine del secolo XII.

Va poi posto un altro problema, di importanza sostanziale.

Da un lato è difficile divinare per quale ragione Bulgaro, o un suo erede, abbia offerto, nella casa familiare, una stanza che affacciava su quella *curia Bulgari* a noi nota per le altre funzioni ora ricordate, e soprattutto per l'addestramento di giovani volenterosi di conoscere le antiche leggi romane riemerse nella ricomposizione del *corpus iuris* giustiniano, unitario e bene articolato¹².

Sopravvivono buoni indizi per comprendere perché le più antiche consuetudini di Bologna furono redatte "in curia Bulgari". Sono offerti dagli scarni resti delle *quaestiones*, disputate in *schola Bulgari*, e perciò in *curia Bulgari*, prima della raccolta nota composta nel 1152¹³ e certamente anche in anni successivi¹⁴, in un ambito in cui interessava a maestri e ad allievi sondare la possibilità di convivenza fra vecchie norme orali, consuetudinarie, e nuove norme, scritte, contenute nel 'libro della legge': quest'ultimo studiato con un fervore che spesso si intrecciava e si confondeva con la venerazione. In un ambiente, in breve, in cui si avvertiva la necessità che le tramandate e ancora vigenti consuetudini orali fossero ridotte nella certezza della scrittura, e per ciò stesso potessero essere lette e interpretate in parallelo e in confronto con la lettura e con l'interpretazione delle ritrovate e restaurate leggi di Giustiniano.

A scorrere i testi superstiti si nota che alcune di tali *quaestiones* toccano temi che riguardano situazioni signorili o feudali¹⁵, assai delicate in un momento in cui il rinato diritto romano si opponeva, nel fatto, alle signorie territoriali e feudali, imponendosi con le sue *figurae* e col suo *sistema iuris*, in via di costruzione con i materiali che quelle *figurae* offrivano¹⁶.

E del resto non si può escludere che a richiedere quelle dispute in forma questionante siano stati proprio figli e parenti di signori di campagna o di città, vogliosi di evadere dal chiuso mondo del contado¹⁷ e di recarsi a Bologna a curiosare per godere

¹² Sul punto, in particolare, vd. Manlio Bellomo, *Saggio sull'Università nell'età del diritto comune* (I^a ed. Giannotta, Catania 1979; IV rist., Il Cigno Edizioni), Roma 2004, p. 26, e letteratura ivi citata; anche in lingua spagnola, *La Universidad en la Época del Derecho Común*, Introd. de Emma Montanos Ferrín (Il Cigno Edizioni), Roma 2001, p. 20.

¹³ *Quaestiones in schola Bulgari disputatae*, ed. Federico Patetta, *Bibliotheca Iuridica Medii Aevi*, vol. II, Bologna 1892; rist. anastatica Bottega d'Erasmus, Torino 1962, pp. 195-209.

¹⁴ *Quaestiones* decise da Bulgaro, di data incerta ma non comprese nella silloge del 1152, sono tramandate nella *Collectio Parisiensis: Quaestiones minorum bononiensium. Collectio Parisiensis*, ed. Giovan Battista Palmieri, *Bibliotheca Iuridica Medii Aevi*, vol. I, editio altera emendata, Bologna 1913; rist. anast. Bottega d'Erasmus, Torino 1962, pp. 215-266. Due di tali *quaestiones* sono citate incidentalmente da E.M. Meijers, "Le glossateurs et le droit froda", *Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis* 13 (1934) pp. 129-149, ora in E.M. Meijers, *Etudes d'histoire du droit*, vol. III, a cura di R. Feenstra e H.F.D. Fischer (Universitaire Pers), Leiden 1959, p. 261 nt. 3.

¹⁵ Oltre a Bulgaro, vari giuristi volgeranno la loro specifica attenzione a temi signorili e feudali. Per un'accurata rassegna vd. E.M. Meijers, "Le glossateurs et le droit froda", cit. (*supra*, nella nota precedente).

¹⁶ Su queste problematiche vd., in generale, Manlio Bellomo, *Elogio delle regole. Crisi sociali e scienza del diritto alle origini dell'Europa moderna*, Prefazione di Pietro Barcellona (Euno Edizioni) Leonforte 2012, *passim*.

¹⁷ Sulle tentazioni che spingevano i giovani a lasciare la casa paterna per soggiornare e studiare in terra aliena vi è solida documentazione, per la quale mi permetto di rinviare al mio *Saggio*

dei piaceri della città dotta e per fiutare se le loro parentele correvano il rischio di perdere potere e denaro, se ai tradizionali obblighi, vaghi e arbitrari, si fossero sostituiti, o stessero per sostituirsi, obblighi negoziati con libera volontà, sui mercati cittadini o altrove nelle città che si espandevano in modo impetuoso. E c'era anche altro punto che stava a cuore alle signorie di campagna: l'incontrollata libertà di tradire la parola data, di usare la forza del braccio o della spada per far valere ogni pretesa, giusta o ingiusta, di frodare chiunque non fosse accorto a difendersi o fosse nell'impossibilità di difendersi¹⁸.

Qui è possibile solo un rapido accenno a tale tipo di *quaestiones*, ricordandone solo una, decisa da Bulgaro.

Tizio toglie un *castrum* a un signore feudale, con la forza, e lo concede in feudo a persona ritenuta di sua fiducia. Nell'occasione si impegna con patto, rafforzato da giuramento, a non revocare l'investitura feudale. Il vassallo però, dopo poco tempo, si rivela infedele, e pretende di alienare il feudo a un nemico di colui che glielo ha concesso: e costui, a difesa, glielo toglie, violando patto e giuramento. Accade poi che vi sia un incontro tumultuoso. Il vassallo, privato del feudo già promesso con patto e giuramento, incontra per via il signore, il mancato suo *dominus*, che ha violato gli accordi e la parola giurata. Costui è accompagnato da un suo *miles*. Il vassallo aggredisce entrambi, ferisce il *miles*, mette in fuga il *dominus*, e si impossessa di un cavallo e delle armi dei due malcapitati.

È una tipica situazione signorile. Al centro della scena e dell'azione vi sono fatti ricorrenti: usurpazione violenta di un feudo, concessione dello stesso feudo ad altra persona, controllo del *dominus* su una tentata alienazione del vassallo infedele, revoca della concessione feudale, aggressione armata su una strada di campagna, prospettiva di rappresaglie e di vendette. Posto a giudicare e a dare una *solutio* alla *quaestio*, Bulgaro non utilizza le *consuetudines feudorum*, che pure in quel tempo abati di monasteri di città e di campagna, signori feudali essi stessi, fanno mettere per iscritto con impegno e frequenza¹⁹, anche per difendere interessi di parte signorile, come è ovvio supporre. Bulgaro utilizza solo norme e figure del nuovo *ius commune*: raccoglie in due serie distinte e contrapposte numerosi passi del *Digestum* e del *Codex*, e infine detta la sentenza: si ricorra all'*interdictum quod vi* e lo si esperisca²⁰.

Siamo così ai primi tentativi di imbrigliare il diritto feudale nelle rigide e sovversive maglie dell'antico diritto romano e delle sue figure giuridiche, dirompenti nel confronto con un mondo retto dalla forza delle armi e dalla violenza arbitraria.

sull'*Università*, cit. (vd. *supra*, nt. 10), 31-43; ed. in lingua spagnola, *La Universidad en la Época del Derecho Común*, cit., pp. 26-38.

¹⁸ Sono problemi centrali nel mio libro ricordato *supra*, nt. 16.

¹⁹ L'attivismo di monasteri e monaci circostensi e premostratensi nel moltiplicare e conservare redazioni di *libri feudorum* è ricordato e sottolineato, con non comprensibile enfasi, in un recente saggio di Peter Landau, "Ein neuer Quellenfund zum lombardischen Lehnrecht", *Das Recht und seine historischen Grundlagen. Festschrift für Elmar Wadle zum 70. Geburtstag*, T.J. Chiussi – Th. Gergen – H. Jung edd. (Schriften zur Rechtsgeschichte 19; Duncker u. Humblot), Berlin 2008, pp. 525-535. Sul tema delle *consuetudines* feudali e dei *libri* che se ne formavano a cominciare dal sec. XII resta fondamentale il denso saggio di Peter Weimar, "Die Handschriften des *Liber feudorum* und seiner Glossen", *Rivista Internazionale di Diritto Comune*, 1 (1990) pp. 31-98, ricchissimo di dati analitici.

²⁰ La *quaestio* è riportata nella *Collectio Parisiensis*, XI, ed. cit. (vd. *supra*, nt. 12), p. 238: "Quidam vi abstulit castrum cuidam". Sulla *quaestio*, decisa da Bulgaro, mi permetto di rinviare a M. Bellomo, *Società e istituzioni*, cit. (*supra*, nt. 4), p. 469.

APPENDICE

* Ringrazio vivamente il collega e amico Andrea Padovani, che con generosa disponibilità ha controllato e perfezionato, sul manoscritto originale, a Rovigo, la mia iniziale trascrizione del testo qui riportato.

Rovigo, Biblioteca Comunale e Concordiana
ms. Silv. 485, *antea* 182, *olim* 7.7.5

fol. 100vb¹

Accursio, gl. *per quamcumque causam* ad C.5.9.10.1, *de secundis nuptiis*.
l. *cum apertissime*. § *nam cum necessitas*²

Id est, maiores suos. Et potest hoc legi (in) Authentica, quae dicit sic. Mater tamen filiis donans si ad secundas nuptias venerit non poterit occasione ingratitude revocare nisi ex tribus causis. Si filius vitae matris insidietur aut manus impias inferat aut circa totius substantiae oblationem agere aliquid adversus eam declaretur³, ut in Auth. e(odem titulo). § mater. coll. IIII. (*post* C.8.56.7)⁴.

Segue in Rovigo, d'altra mano:

Videtur quod nihil, ut infra. de regulis iuris. (l.) ubi⁵ repugnantia⁶ (D.50.17.188⁷). Econtra quod sic, ut sint duo legata, scilicet plene proprietatis et ususfructus, ut ff. de (usu et) usu fructu⁸. l. si Titio fundus (D.33.2.10), unde cum proprietatem⁹ non habet, quia aliud instituit, habebit

¹ Secondo la numerazione antica, a penna; fol. 99vb secondo la numerazione moderna a matita, in alto a destra; fol. 97vb: secondo la numerazione moderna a matita, in basso a destra.

² La glossa è vergata da tre mani differenti. La prima riporta il testo di Accursio. La seconda contiene il riferimento alla *curia Bulgari*. La terza aggiunge altro brano di Accursio.

³ declaretur] *segue ac.*

⁴ Fin qui il testo corrisponde, salvo varianti insignificanti, con il testo a stampa della *Glossa Accursiana*, controllato sull'edizione per Francesco de' Franceschi, Gaspare Bindoni, Nicolò Bevilacqua, Damiano Zaneri, Venetiis 1574, e su altra edizione, senza indicazione di curatore, Venetiis 1591.

⁵ ubi] *altra mano aggiunge sopra la parola vi.c.*

⁶ ubi pugnancia] *nell'edizione cit., e in altra Venetiis 1591.*

⁷ D.50.17.188] D.50.17.189 *nelle due edizioni cit., supra.*

⁸ ut ff. de usu fructu] *aggiunto sul margine, da altra mano.*

⁹ proprietatem] *-tatem aggiunto sopra la linea.*

usufructum¹⁰ per legem illam fre(quentem?) C. de usu fructu. (l.) antiquitas¹¹ (C.3.33.14). Alii dicunt eo plus quod heredes iure fideicommissario teneantur restituere hereditatem. Sed secundum consuetudinem scriptam in curia Bul(gari) debet habere alimenta. Sed an idem extraneis institutis¹² dic quod¹³ non, quia alia ratio. *ut C. de codicill(is). l. fi. (C.6.36.8). Sed ar(gumentum) contra, ff. de le(gibus) et se(natus consultis). l. de quibus, II responsio (D.1.3.32.1]). ac.*¹⁴

¹⁰ usufructum] usuff. *text.*

¹¹ antiquitas] antiquitus *text.*

¹² institutis] instituendis *text.*, poi corretto.

¹³ dic quod] dicunt quidam *aggiunto su dic d'altra mano per correggere dic quod.*

¹⁴ ut C. de codicill(is)... – ... II responsio. ac.] *scritto da altra mano. L'aggiunta è poi cancellata da un tratto di penna, e vi è un avvertimento sul lato sinistro della glossa: e contra.*